

## **CONDONO DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27/12/2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI**

1. Possono presentare domanda di definizione agevolata, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche che occupano o detengono locali sul territorio comunale soggetti alla tassazione sui rifiuti solidi urbani.

### **Art. 3 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI**

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento della somma pari alla tassa o maggiore tassa dovuta e della relativa addizionale provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è resa esecutiva la deliberazione di approvazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dal Settore Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507/93 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

### **Art. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa sui rifiuti e relativa addizionale provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, risultante dovuta per effetto della dichiarazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono assolte mediante versamento diretto al Comune, da effettuarsi tramite bollettino di versamento postale sul C/C 10014736 intestato a: "Comune di Poggiardo - Tassa Smaltimento Rifiuti - Servizio Tesoreria".
2. La definizione agevolata di cui al precedente art. 3 si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è resa esecutiva la deliberazione di approvazione del presente regolamento.
3. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad Euro 250,00, il versamento può essere eseguito in quattro rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1^ Rata entro il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
  - 2^ Rata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
  - 3^ Rata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
  - 4^ Rata entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

#### **Art. 5 - RIGETTO DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. In caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, il Comune, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

#### **Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile del procedimento per la definizione agevolata di cui al presente regolamento è il medesimo responsabile già individuato per la gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001 entra in vigore il 1/1/2003 ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

2. Il Responsabile del servizio Tributi è delegato a dare ampia diffusione mediante distribuzione gratuita del presente regolamento a chiunque ne faccia richiesta e anche a mezzo di internet, stampa locale e altro.